

COMUNE DI SIZZANO

(Provincia di Novara)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2013

**Il Segretario Comunale
F.to F. Lella**

INDICE

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

Articolo 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Articolo 3 - Istituzione del Registro De.Co.

Articolo 4 – Utilizzo del marchio DeCo.

Articolo 5 - La struttura organizzativa

Articolo 6 - Le iniziative comunali

Articolo 7 - Le tutele e le garanzie

Articolo 8 – Promozione di domande di registrazione ufficiale

Articolo 9 - Norme finali

Articolo 1 **(Finalità e ambito di applicazione)**

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed ai sensi dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a sostegno dello sviluppo della comunità, sceglierà di intervenire per valorizzare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. Nel perseguimento di dette finalità, l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a. dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.Co. (Denominazione Comunale) da utilizzarsi quale strumento di valorizzazione territoriale.

b. dell'assunzione di iniziative di valorizzazione, per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente regolamento.

c. di promuovere e sostenere iniziative esterne, favorendo anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.

d. di rilasciare un marchio De.Co. (Denominazione Comunale) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione e alla produzione secondo apposito disciplinare; Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

Articolo 2 **(Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni)**

1. E' istituito, un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Il competente ufficio predisponde l'istruttoria delle domande al fine della predisposizione della deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene approvato annualmente l'elenco ufficiale delle manifestazioni.

3. È previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno cinque anni consecutivi.

Articolo 3 **(Istituzione del Registro De.Co.)**

1. E' istituito un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati ai sensi del presente regolamento come prodotti "De.Co."

2. Le istanze di iscrizione al registro De.Co. possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e devono essere corredate da adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.

3. La Giunta Comunale approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O..

4.Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro De.Co. si pronuncia una Commissione presieduta dal Sindaco e nominata dalla Giunta Comunale, nella quale sono rappresentati n. 1 esperto del settore agro-alimentare, n. 1 esperto del settore gastronomico locale, n. 1 un consulente scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, per ogni specifico settore oggetto di valutazione, nominato volta per volta.

5.La Commissione predisporrà una scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro De.Co.. ovvero il motivato diniego di iscrizione. La Giunta comunale con propria deliberazione approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel registro De.C.O.

6.Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi dell'utilizzo del marchio De.Co. per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

7. L'iscrizione nel registro De.C.O. avviene a cura del responsabile del procedimento ed è esente dalle spese di istruttoria.

8. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.Co.. a condizioni particolari quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

Articolo 4 (Utilizzo del marchio De.Co.)

1.Il Comune di Sizzano, proprietario del marchio De.Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1..

2.Chiunque produca e commercializzi prodotti agro alimentari iscritti nel registro De.Co. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.Co.. Il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.Co. deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente ed il quantitativo del prodotto De.Co. ceduto.

3.Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.

4. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.

Articolo 5 (La struttura organizzativa)

1.La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali.

2.Il responsabile del servizio di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Articolo 6 **(Le iniziative comunali)**

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, nonché attraverso la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento, forme di comunicazione pubblica.

2. Il Comune, ricerca, ai fini di cui al presente regolamento, forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.

3. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta Comunale e Sindaco – forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari.

Articolo 7 **(Le tutele e le garanzie)**

I diritti e gli interessi pubblici derivanti da espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentati di un rilevante patrimonio culturale pubblico, sono tutelati e garantiti dal Comune perché connessi agli interessi di cui agli artt. 3 e 13 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 8 **(Promozione di domande di registrazione ufficiale)**

1. Il Comune per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. In particolare, ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, IGP, il Comune interverrà per sostenere le domande delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.Co. da più di cinque anni.

Articolo 9 **(Norme finali)**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme di legge e regolamenti statali e regionali in materia.